# Allegato A - Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni, come previsto dal Decreto Interministeriale 30 settembre 2021 e dal Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 e ss.mm.ii., a partire dalla data di perfezionamento del Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 16 del Decreto 30 settembre 2021 e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data suddetta.

Spett.le

Invitalia Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.

Via Calabria 46

00187 ROMA

Premesso che:

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Provvedimento di Concessione delle agevolazioni~~,~~ secondo le previsioni del Decreto Interministeriale 30 settembre 2021 e del Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 e ss.mm.ii., sono disciplinate nel medesimo Provvedimento di Concessione delle agevolazioni e dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
2. l’impresa/l’attività di lavoro autonomo/la libera professione individuale.............................................. (di seguito indicata *“Contraente”*), con sede legale in ....................(.....), partita IVA ................................., codice fiscale................... iscritta presso il Registro delle Imprese di .................... al n. ........... e R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. ………., è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto Interministeriale 30 settembre 2021 e dal Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 e ss.mm.ii. con Provvedimento di Concessione di cui al punto c) che segue, il cui programma di spesa è ammesso per un importo pari ad € ………….………
3. in data ……………. è stato sottoscritto da Invitalia Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (di seguito indicata ***“Invitalia”***) e dal *“Contraente”* il Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui all’art. 16 del Decreto Interministeriale 30 settembre 2021 e all’art. 5 del Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 e ss.mm.ii. che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
4. la prima quota di agevolazione può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Decreto Interministeriale 30 settembre 2021 ed art. 6, comma 4 del Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 e ss.mm.ii., di fideiussione o polizza fideiussoria in favore di ***”Invitalia”***, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal provvedimento di concessione di cui al precedente punto c);
5. la *“Contraente”* intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro …………………../00 (pari al 20% delle agevolazioni concesse) secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati dalla normativa e dal Provvedimento di Concessione delle agevolazioni;
6. l’istituto di credito/compagnia assicurativa/ intermediario finanziario …………….…..……………………..… ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del Provvedimento di Concessione delle agevolazioni;
7. ai sensi del già menzionato Decreto Interministeriale 30 settembre 2021, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il Ministero dello Sviluppo Economico si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati, soggetti “sostituti”);
8. il sostituto, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dall’art. 5.1 del Decreto Interministeriale 30 settembre 2021, nonché dal Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al precedente punto c), ed è ***“Invitalia”***;
9. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii.;
10. l’istituto di credito/compagnia assicurativa/ intermediario finanziario …………….…..……………………..… è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del *“Contraente”*, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.;
11. l’istituto di credito/compagnia assicurativa/ intermediario finanziario …………….…..……………………..…ha sempre onorato i propri impegni con ***“Invitalia”***;

# TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta ……………………….. (di seguito indicata “Società”) con sede legale in ………………, Via………..………….., capitale sociale Euro…………../….., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. ……. Iscritta all’albo/elenco

………………, in persona del Sig. ………………………nato a ……..…………………, il (carta

d’identità n……., rilasciata in data ……) nella sua qualità di ………. , domiciliata presso ;

casella di P.E.C. …………………….... dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di “***Invitalia*”,** per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino a concorrenza dell’importo di Euro ……………..…. corrispondente al .……% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

# CONDIZIONI GENERALI

# ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “***Invitalia*”**, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro \_, ( /00) erogata a titolo di anticipazione al “*Contraent*e”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

# ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato già eventualmente prorogato, per non più di 12 mesi, pertanto fino al .

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “***Invitalia****”*, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al .

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “***Invitalia****”* alla data in cui quest’ultima certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato avanzamento lavori corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e “***Invitalia***” provvederà conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

# ARTICOLO 3 - SOSTITUTO

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sostituito direttamente da ***“Invitalia***”, nella sua qualità di Soggetto Gestore, negli adempimenti a suo carico.

# ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “***Invitalia****”*, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa ***“Invitalia***”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “*Contraente”* sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da *“****Invitalia****”* a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “*Contraente”* e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

# ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

# ARTICOLO 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato

dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

# ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETA’”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in premessa, o all’Agenzia della Compagnia Assicurativa / della Banca alla quale è assegnato il presente contratto.

# ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

(Firma)

(Autentica Notarile)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “*Contraente*” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Sostituto)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 8 – (Foro Competente)

(Firma)

(Autentica Notarile)